

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla responsabilità civile per i danni causati dai rifiuti ⁽¹⁾

(91/C 192/04)

COM(91) 219 def. — SYN 217

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 28 giugno 1991)

⁽¹⁾ GU n. C 251 del 4. 10. 1989, pag. 3.

TESTO ORIGINALE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 84/631/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/279/CEE ⁽²⁾ prevede, sulla base dell'articolo 100 del trattato, un'azione comunitaria volta a determinare le condizioni di applicazione della responsabilità civile dei produttori in caso di danni causati dai rifiuti o della responsabilità di chiunque altro possa essere tenuto a rispondere di detti danni e determina altresì un regime d'assicurazione;

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 13.

TESTO MODIFICATO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 84/631/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/279/CEE ⁽²⁾ prevede, sulla base dell'articolo 100 del trattato, un'azione comunitaria volta a determinare le condizioni di applicazione della responsabilità civile dei produttori in caso di danni causati dai rifiuti o della responsabilità di chiunque altro possa essere tenuto a rispondere di detti danni e determina altresì un regime d'assicurazione;

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 13.

TESTO ORIGINALE

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee sull'ambiente del 1987 ⁽¹⁾ prevede «il completamento dei lavori relativi alla responsabilità e alle assicurazioni in materia di trasferimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e la presentazione di relative proposte» (paragrafo 5.3.6); che esso prevede inoltre che la Commissione «cercherà di dare una migliore definizione della responsabilità civile in materia di ambiente» (paragrafo 2.5.5);

considerando che le disparità tra le legislazioni degli Stati membri con riguardo alla responsabilità per danni e lesioni dell'ambiente causati dai rifiuti potrebbero dar luogo a flussi artificiali d'investimenti e di rifiuti; che tale situazione potrebbe falsare la concorrenza, ostacolare la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno e comportare differenze nel livello di protezione della salute, dei beni e dell'ambiente; che il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia è quindi necessario;

considerando che, dopo l'entrata in vigore dell'Atto unico europeo, l'articolo 100 A costituisce, in luogo dell'articolo 100, la base appropriata nel trattato per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali aventi un'incidenza sul mercato interno;

considerando che tale ravvicinamento deve essere basato su un livello di protezione elevato sia per quanto riguarda i danni e le lesioni arrecate all'ambiente che possano essere risarciti sia per quanto riguarda le condizioni necessarie per poter proporre l'azione giudiziaria;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 84/631/CEE obbliga il produttore a prendere tutte le misure necessarie per procedere o far procedere all'eliminazione dei rifiuti in modo da proteggere la qualità dell'ambiente;

considerando che l'azione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti mira a ridurre al minimo la produzione e a controllare gli effetti dei rifiuti durante l'intero ciclo, dalla produzione all'eliminazione; che essa riguarda tutti i tipi di rifiuti;

considerando che pertanto il regime comunitario della responsabilità civile nel settore non può essere limitato ai danni e alle lesioni all'ambiente sopravvenuti durante i trasferimenti transfrontalieri di residui pericolosi;

TESTO MODIFICATO

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee sull'ambiente del 1987 ⁽¹⁾ prevede «il completamento dei lavori relativi alla responsabilità e alle assicurazioni in materia di trasferimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e la presentazione di relative proposte» (paragrafo 5.3.6); che esso prevede inoltre che la Commissione «cercherà di dare una migliore definizione della responsabilità civile in materia di ambiente» (paragrafo 2.5.5);

considerando che le disparità tra le legislazioni degli Stati membri con riguardo alla responsabilità per danni e lesioni dell'ambiente causati dai rifiuti potrebbero dar luogo a flussi artificiali d'investimenti e di rifiuti; che tale situazione potrebbe falsare la concorrenza, ostacolare la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno e comportare differenze nel livello di protezione della salute, dei beni e dell'ambiente; che il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia è quindi necessario;

considerando che, dopo l'entrata in vigore dell'Atto unico europeo, l'articolo 100 A costituisce, in luogo dell'articolo 100, la base appropriata nel trattato per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali aventi un'incidenza sul mercato interno;

considerando che tale ravvicinamento deve essere basato su un livello di protezione elevato sia per quanto riguarda i danni e i deterioramenti dell'ambiente che possano essere risarciti sia per quanto riguarda le condizioni necessarie per poter proporre l'azione giudiziaria;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 84/631/CEE obbliga il produttore a prendere tutte le misure necessarie per procedere o far procedere all'eliminazione dei rifiuti in modo da proteggere la qualità dell'ambiente;

considerando che l'azione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti mira a ridurre al minimo la produzione e a controllare gli effetti dei rifiuti durante l'intero ciclo, dalla produzione all'eliminazione; che essa riguarda tutti i tipi di rifiuti;

considerando che pertanto il regime comunitario della responsabilità civile nel settore non può essere limitato ai danni e ai deterioramenti dell'ambiente sopravvenuti durante i trasferimenti transfrontalieri di residui pericolosi;

⁽¹⁾ GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 6.

⁽¹⁾ GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 6.

TESTO ORIGINALE

considerando che questo regime presuppone il rischio professionale;

considerando che il principio secondo cui il risarcimento incombe all'inquinatore e il principio dell'azione preventiva, stabiliti nell'articolo 130 R, paragrafo 2 del trattato possono essere attuati per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, solo se i costi dei danni o delle lesioni dell'ambiente occasionati dai rifiuti si ripercuotono nel costo dei beni o dei servizi che sono all'origine di questi rifiuti e che, visto il rischio creato dall'esistenza stessa dei rifiuti, la responsabilità oggettiva del produttore permette di risolvere il problema nel modo migliore;

considerando tuttavia che, se i rifiuti sono stati legalmente trasmessi ad un eliminatore autorizzato in base all'articolo 9 della direttiva 78/319/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, la responsabilità deve essere trasferita a quest'ultimo;

considerando che, al fine di proteggere i diritti del danneggiato, il detentore dei rifiuti deve poter identificare il produttore, altrimenti egli stesso sarà considerato come produttore;

considerando che una protezione efficace del danneggiato implica che questi possa esigere il risarcimento integrale da ciascuno dei responsabili eventuali del danno o delle lesioni dell'ambiente e ciò indifferentemente dalla determinazione delle responsabilità relative dei singoli;

TESTO MODIFICATO

considerando che questo regime presuppone il rischio professionale;

considerando che il principio secondo cui il risarcimento incombe all'inquinatore e il principio dell'azione preventiva, stabiliti nell'articolo 130 R, paragrafo 2 del trattato possono essere attuati per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, solo se i costi dei danni o i deterioramenti dell'ambiente occasionati dai rifiuti si ripercuotono nel costo dei beni o dei servizi che sono all'origine di questi rifiuti e che, visto il rischio creato dall'esistenza stessa dei rifiuti, la responsabilità oggettiva del produttore permette di risolvere il problema nel modo migliore;

considerando tuttavia che, se i rifiuti sono stati legalmente trasmessi ad un eliminatore autorizzato in base all'articolo 9 della direttiva 78/319/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, la responsabilità deve essere trasferita a quest'ultimo;

considerando che, al fine di proteggere i diritti del danneggiato, il detentore dei rifiuti deve poter identificare il produttore, altrimenti egli stesso sarà considerato come produttore e che la direttiva deve coprire anche la responsabilità dell'eliminatore dei rifiuti;

considerando che nei casi in cui è d'applicazione la convenzione sulla responsabilità civile per danni causati durante il trasporto di merci pericolose, il trasportatore deve essere ritenuto responsabile nei limiti di detta convenzione;

considerando che nell'ottica di un'elevata protezione degli interessi delle vittime e dell'ambiente, gli Stati membri devono offrire alle persone autorizzate ad intentare una causa la possibilità di chiedere che vengano presi provvedimenti preventivi, sospensivi o riparatori dell'azione o dell'omissione che ha causato o che può causare il danno o il degrado dell'ambiente;

considerando che una protezione efficace del danneggiato implica che questi possa esigere il risarcimento integrale da ciascuno dei responsabili eventuali del danno o dei deterioramenti dell'ambiente e ciò indifferentemente dalla determinazione delle responsabilità relative dei singoli;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

TESTO ORIGINALE

considerando che la protezione delle persone e dell'ambiente implica che la responsabilità del produttore non sia ridotta dall'intervento di altre persone che hanno contribuito a causare il danno o le lesioni dell'ambiente; che tuttavia la colpa concorrente della vittima può essere presa in considerazione per ridurre o eliminare una tale responsabilità;

considerando che la protezione delle persone e dell'ambiente implica il risarcimento dei danni che abbiano comportato la morte o lesioni fisiche; che tale risarcimento sia esteso ai danni causati ai beni nonché alle lesioni dell'ambiente; che la presente direttiva non pregiudichi il risarcimento del *pretium doloris* e di altri danni morali eventualmente previsto dalla normativa applicabile nella fattispecie;

considerando che, nell'interesse sia delle vittime che del produttore, è opportuno prevedere un termine di prescrizione uniforme per l'azione di risarcimento;

considerando che, per assicurare una protezione efficace delle persone e dell'ambiente, non deve essere possibile derogare con clausola contrattuale alla responsabilità del produttore nei confronti del danneggiato;

considerando che le attuali condizioni del mercato non rendono opportuna l'istituzione di un sistema di assicurazioni obbligatorie;

considerando che dovranno essere elaborate norme a livello comunitario che permettano di risarcire i danni o le lesioni dell'ambiente causati dai rifiuti quando non possa aver luogo un risarcimento integrale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alla responsabilità civile per danni e lesioni dell'ambiente causati dai rifiuti generati nel corso di un'attività professionale sin dal momento della loro formazione.

TESTO MODIFICATO

considerando che la protezione delle persone e dell'ambiente implica che la responsabilità di una persona non sia ridotta dall'intervento di altre persone che hanno contribuito per incuranza o negligenza a causare il danno o il deterioramento dell'ambiente; che tuttavia l'intenzione della vittima di causare tale danno o deterioramento ovvero la colpa concorrente da parte di quest'ultima può essere presa in considerazione per ridurre o eliminare una tale responsabilità;

considerando che la protezione delle persone e dell'ambiente implica il risarcimento dei danni che abbiano comportato la morte o lesioni fisiche; che tale risarcimento sia esteso ai danni causati ai beni nonché ai deterioramenti dell'ambiente; che la presente direttiva non pregiudichi il risarcimento del *pretium doloris* e di altri danni morali eventualmente previsto dalla normativa applicabile nella fattispecie;

considerando che, nell'interesse sia delle vittime che del produttore, è opportuno prevedere un termine di prescrizione uniforme per l'azione di risarcimento;

considerando che, per assicurare una protezione efficace delle persone e dell'ambiente, non deve essere possibile derogare con clausola contrattuale alla responsabilità di nessuno ai sensi della presente direttiva in materia di danno o di deterioramento dell'ambiente;

considerando che la responsabilità del produttore ed eliminatore di rifiuti deve essere coperta da assicurazione o altra garanzia finanziaria;

considerando che dovranno essere elaborate norme a livello comunitario che permettano di risarcire i danni o i deterioramenti dell'ambiente causati dai rifiuti quando non possa aver luogo un risarcimento integrale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alla responsabilità civile per i danni e i deterioramenti dell'ambiente causati dai rifiuti generati nel corso di un'attività professionale sin dal momento della loro formazione.

TESTO ORIGINALE

2. La presente direttiva non si applica:

- ai rifiuti nucleari contemplati dalle disposizioni legislative nazionali basate sulla convenzione in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare (Parigi, 29 luglio 1960), sulla convenzione addizionale alla detta convenzione (Bruxelles, 31 gennaio 1963), nonché sui protocolli relativi a tali convenzioni;
- ai rifiuti e all'inquinamento che formano oggetto delle disposizioni legislative nazionali basate sulla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi (Bruxelles, 29 novembre 1969) e sulla convenzione internazionale recante creazione di un fondo internazionale di indennizzazione per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi (Bruxelles, 18 dicembre 1971).

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per

- a) «*produttore*»: qualunque persona fisica o giuridica la cui attività professionale abbia creato rifiuti nonché qualsiasi persona che abbia effettuato operazioni di pretrattamento, di miscela o altre operazioni determinanti un cambiamento della natura o della composizione dei rifiuti stessi fino al momento in cui il danno o le lesioni dell'ambiente sono stati causati;
- b) «*rifiuto*»: qualsiasi sostanza o oggetto così definito nell'articolo 1 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;
- c) «*danno*»:
 - i) il danno causato dalla morte o dalle lesioni fisiche;
 - ii) il danno causato ai beni;

TESTO MODIFICATO

2. La presente direttiva non si applica:

- ai rifiuti nucleari contemplati dalle disposizioni legislative nazionali basate sulla convenzione in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare (Parigi, 29 luglio 1960), sulla convenzione addizionale alla detta convenzione (Bruxelles, 31 gennaio 1963), nonché sui protocolli relativi a tali convenzioni;
- ai danni e al deterioramento dell'ambiente provocati da idrocarburi fuoriusciti — nel corso della navigazione marittima, nella misura in cui la responsabilità sia disciplinata dalla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi del 29 novembre 1969, modificata dai protocolli del 19 novembre 1976 e 25 maggio 1984 e dalla convenzione internazionale recante creazione di un fondo internazionale di indennizzazione per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi del 15 dicembre 1971, modificata dai protocolli del 19 novembre 1976 e 25 maggio 1984.

3. La presente direttiva si applica non solo al territorio degli Stati membri, ma anche alla zona economica esclusiva sulla quale gli Stati membri hanno diritti e doveri in base al diritto pubblico internazionale.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per

- a) «*produttore*»: qualunque persona che, nel corso di un'attività commerciale o industriale produca rifiuti nonché qualsiasi persona che abbia effettuato operazioni di pretrattamento, di miscela o altre operazioni determinanti un cambiamento della natura o della composizione dei rifiuti stessi;
- b) «*rifiuto*»: qualsiasi sostanza o oggetto così definito nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;
- c) «*danno*»:
 - i) il danno causato dalla morte o dalle lesioni fisiche;
 - ii) il danno causato ai beni;

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47.

TESTO ORIGINALE

d) «*lesioni dell'ambiente*»: i pregiudizi rilevanti e persistenti relativi all'ambiente dall'alterazione delle condizioni fisiche, chimiche o biologiche dell'acqua, del suolo e/o dell'aria, in quanto non siano da considerarsi danni ai sensi della lettera c), punto ii).

2. Viene considerato come produttore di rifiuti in luogo della persona definita nel paragrafo 1, lettera a):

a) la persona che importa rifiuti nella Comunità, salvo che questi siano stati esportati precedentemente dalla Comunità e non abbiano indotto subito un cambiamento sostanziale di natura o di composizione fino alla loro reimportazione;

b) la persona che aveva il controllo effettivo dei rifiuti quando è avvenuto il fatto generatore del danno o delle lesioni dell'ambiente:

i) nel caso in cui questa non sia in grado di identificare entro un congruo termine il produttore ai sensi del paragrafo 1;

ii) nel caso in cui i rifiuti transitino attraverso la Comunità senza avere ivi subito un cambiamento sostanziale di natura o di composizione prima del sopravvenire del fatto generatore del danno o delle lesioni dell'ambiente;

c) nel caso in cui i rifiuti siano stati regolarmente consegnati ad un impianto, uno stabilimento o un'impresa che abbia ottenuto un'autorizzazione in base all'articolo 8 della direttiva 75/442/CEE, dell'articolo 6 della direttiva 75/439/CEE del Consiglio⁽¹⁾ o dell'articolo 9 della direttiva 78/319/CEE o che sia stata autorizzata in base all'articolo 6 della direttiva 76/403/CEE del Consiglio⁽²⁾: i responsabili dell'impianto, dello stabilimento o dell'impresa.

TESTO MODIFICATO

d) «*deterioramento dell'ambiente*»: qualsiasi significativo deterioramento fisico, chimico o biologico dell'ambiente, in quanto non sia da considerarsi danno ai sensi della lettera c), punto ii);

e) «*persona*»: qualsiasi persona fisica o giuridica, come definita nel diritto pubblico o privato;

f) «*eliminatore*»: la persona che svolge una delle attività di cui all'allegato IIA o all'allegato IIB della direttiva 75/442/CEE del Consiglio.

2. Viene considerato come produttore di rifiuti in luogo della persona definita nel paragrafo 1, lettera a):

a) la persona che importa rifiuti nella Comunità, salvo che questi siano stati esportati precedentemente dalla Comunità e non abbiano indotto subito un cambiamento sostanziale di natura o di composizione fino alla loro reimportazione;

b) la persona che aveva il controllo effettivo dei rifiuti quando è avvenuto il fatto generatore del danno o del deterioramento dell'ambiente nel caso in cui questa non sia in grado di identificare entro un congruo termine il produttore ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

c) nel caso in cui i rifiuti siano stati regolarmente consegnati ad un impianto, uno stabilimento o un'impresa che abbia ottenuto un'autorizzazione in base all'articolo 8 della direttiva 75/442/CEE, dell'articolo 6 della direttiva 75/439/CEE del Consiglio⁽¹⁾ o dell'articolo 9 della direttiva 78/319/CEE o che sia stata autorizzata in base all'articolo 6 della direttiva 76/403/CEE del Consiglio⁽²⁾: i responsabili dell'impianto, dello stabilimento o dell'impresa.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 41.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 41.

TESTO ORIGINALE

Articolo 3

Il produttore dei rifiuti è civilmente responsabile per i danni e le lesioni dell'ambiente causati dai rifiuti stessi, indipendentemente dall'esistenza di una sua colpa.

Articolo 4

1. L'attore può esigere davanti all'autorità giudiziaria:

- a) il divieto o l'arresto del fatto generatore del danno o delle lesioni dell'ambiente;
- b) la rifusione delle spese occasionate dalle misure di prevenzione del danno o delle lesioni dell'ambiente;

c) la rifusione delle spese occasionate dalle misure prese per la riparazione dei danni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii);

TESTO MODIFICATO

Articolo 3

1. Il produttore dei rifiuti è civilmente responsabile per i danni e i deterioramenti dell'ambiente causati dai rifiuti stessi, indipendentemente dall'esistenza di una sua colpa. Qualora si applichi la convenzione sulla responsabilità civile per i danni causati durante il trasporto di materiali pericolosi su strada, ferrovia o imbarcazione adibita a navigazione interna del 10 ottobre 1989, il trasportatore è del pari responsabile entro i limiti di detta convenzione.

2. Il produttore deve notificare nel suo rapporto annuale i nomi delle compagnie assicurative.

Articolo 4

1. Le disposizioni nazionali degli Stati membri precisano:

a) la persona che può intentare un'azione legale in caso di danno o deterioramento dell'ambiente provocato da rifiuti, o in procinto di esserlo;

b) le misure di cui dispongono tali persone che comprendono:

i) un'ingiunzione che vieti l'atto o corregga l'omissione che ha provocato o potrebbe provocare il danno e/o la riparazione del danno subito;

ii) un'ingiunzione che vieti l'atto o corregga l'omissione che ha provocato o potrebbe provocare il deterioramento dell'ambiente;

iii) un'ingiunzione che ordini il ripristino dell'ambiente e/o ordini l'esecuzione di misure preventive e la rifusione delle spese legittimamente sostenute per il ripristino dell'ambiente e l'adozione di misure preventive (compresi i costi per danni dovuti a misure preventive);

c) l'onere della prova che incombe all'attore nel momento in cui dichiara il rapporto tra i rifiuti o l'attività industriale, da un lato, e il danno o deterioramento dell'ambiente subito o che potrà essere subito, dall'altro; l'onere della prova non sarà più gravoso di quello normalmente richiesto nell'ambito del diritto civile;

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

d) il ripristino dell'ambiente nello stato in cui esso si trovava immediatamente prima del momento in cui le lesioni dell'ambiente si sono prodotte o la rifusione delle spese relative alle misure prese a tal fine;

e) l'indennizzo dei danni;

2. Nell'ipotesi del ripristino dell'ambiente prevista dal paragrafo 1, lettera d), l'attore può chiedere, in caso di lesioni dell'ambiente, il ripristino o la rifusione delle spese corrispondenti, eccetto nel caso in cui:

— i costi superino sostanzialmente il beneficio che deriverebbe all'ambiente dal ripristino;

— possano essere effettuati altri interventi alternativi al ripristino dell'ambiente, ad un costo sostanzialmente inferiore.

In quest'ultimo caso il querelante può chiedere l'attuazione di tali altri interventi o la rifusione delle spese corrispondenti.

3. I poteri pubblici possono promuovere in giudizio le azioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d) per quanto riguarda le lesioni dell'ambiente.

4. I gruppi di interesse collettivo, in quanto, secondo il diritto degli Stati membri abbiano diritto di azione, possono chiedere all'autorità giudiziaria solo il divieto o l'arresto del fatto generatore delle lesioni dell'ambiente. Tuttavia, nel caso in cui abbiano essi stessi preso le misure previste dal paragrafo 1 lettere b) e d), possono chiedere la rifusione delle spese occasionate da queste misure.

5. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali in materia di danni immateriali.

6. L'attore dovrà provare il danno o le lesioni dell'ambiente e dimostrare la verosimiglianza prevalente del legame di causalità tra i rifiuti del produttore e, a seconda dei casi, il danno subito o le lesioni dell'ambiente.

d) se e in quale misura possano essere risarciti danni per perdita di profitto o perdita economica;

2. Nell'ipotesi del ripristino dell'ambiente prevista dal paragrafo 1, lettera b), punto iii), l'attore può chiedere il ripristino o la rifusione delle spese corrispondenti, eccetto nei casi in cui:

— i costi superino sostanzialmente il beneficio che deriverebbe all'ambiente dal ripristino;

— possano essere effettuati altri interventi alternativi al ripristino dell'ambiente, ad un costo sostanzialmente inferiore.

In quest'ultimo caso l'attore può chiedere l'attuazione di tali altri interventi o la rifusione delle spese corrispondenti.

3. I gruppi di interesse collettivo o le associazioni aventi l'obiettivo di tutelare la natura e l'ambiente, hanno il diritto di avviare le azioni legali di cui al paragrafo 1, lettera b) ovvero di partecipare ad azioni legali già avviate. Le condizioni alle quali un gruppo d'interesse collettivo o un'associazione quale definita sopra possono intentare un'azione presso le istanze competenti sono stabilite dalle legislazioni nazionali.

4. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali in materia di danni immateriali.

TESTO ORIGINALE

Articolo 5

Se, a norma della presente direttiva, più produttori sono responsabili di uno stesso danno o delle stesse lesioni dell'ambiente, la loro responsabilità è solidale, salve le disposizioni del diritto nazionale relative al diritto di regresso.

Articolo 6

1. Il produttore non è responsabile ai sensi della presente direttiva ove dimostri che il danno o le lesioni dell'ambiente derivano da forza maggiore ai sensi del diritto comunitario.

2. Il produttore non è liberato dalla sua responsabilità per il solo fatto di essere munito di un'autorizzazione delle autorità pubbliche.

Articolo 7

1. Salve le disposizioni di diritto nazionale relative al diritto di regresso, la responsabilità del produttore non è ridotta quando il danno o le lesioni dell'ambiente sono causati congiuntamente dai rifiuti e dall'intervento di un terzo.

2. La responsabilità del produttore può essere ridotta o soppressa, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, quando il danno è causato congiuntamente dai rifiuti e dal comportamento colpevole della persona che ha subito il danno o di qualsiasi altra persona di cui questa sia responsabile.

Articolo 8

La responsabilità del produttore ai sensi della presente direttiva non può essere limitata o esclusa nei confronti degli attori mediante una clausola contrattuale limitativa o esclusiva della responsabilità.

TESTO MODIFICATO

Articolo 5

1. Se, a norma della presente direttiva, più persone sono responsabili di uno stesso danno o dello stesso deterioramento dell'ambiente, la loro responsabilità è solidale.

2. Nessun elemento della presente direttiva pregiudica le disposizioni del diritto nazionale degli Stati membri relative al diritto di ricorso.

Articolo 6

1. Nessuna responsabilità è a carico della persona la quale provi, in mancanza di una sua colpa, che:

- a) il danno o il deterioramento dell'ambiente è stato provocato da un atto o da un'omissione di terzi con l'intento di provocare tale danno o deterioramento; ovvero che
- b) il danno o il deterioramento dell'ambiente risultino da un caso di forza maggiore ai sensi del diritto comunitario.

2. Il produttore non è liberato dalla sua responsabilità per il solo fatto di essere munito di un'autorizzazione delle autorità pubbliche.

Articolo 7

1. Nessuna responsabilità per danni o deterioramento dell'ambiente provocati da rifiuti incombe all'eliminatore il quale provi che, in mancanza di una sua colpa, vi sia stato dolo da parte del produttore dei rifiuti in merito alla vera natura del carico di rifiuti che ha provocato tale danno o deterioramento; in questo caso, la responsabilità incombe al produttore.

2. Chiunque provi che il danno o il deterioramento dell'ambiente è stato causato totalmente o parzialmente dalla parte lesa, ovvero da un dipendente o agente di detta parte, può essere esonerato totalmente o parzialmente dalla responsabilità.

Articolo 8

La responsabilità di qualsiasi persona ai sensi della presente direttiva non può essere limitata o esclusa mediante una clausola contrattuale limitativa o esclusiva della responsabilità.

TESTO ORIGINALE

Articolo 9

1. Gli Stati membri prevedono nelle loro legislazioni che l'azione di risarcimento prevista dalla presente direttiva si prescrive entro il termine di tre anni dalla data in cui colui che intenta l'azione in base all'articolo 4, paragrafo 1, ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno o delle lesioni dell'ambiente nonché dell'identità del produttore.

2. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni degli Stati membri che disciplinano la sospensione o l'interruzione della prescrizione.

Articolo 10

Il diritto di agire in giudizio a norma della presente direttiva si estingue allo scadere di un termine di 30 anni dalla data alla quale il fatto che ha causato il danno o le lesioni all'ambiente si è prodotto a meno che durante questo stesso periodo non sia stato promosso procedimento giudiziario contro il responsabile dei danni.

Articolo 11

Il Consiglio determina, su proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 1992, le condizioni ed i mezzi da applicare per risarcire i danni e le lesioni dell'ambiente oggetto della presente direttiva nel caso in cui:

- il responsabile a norma della presente direttiva non possa essere identificato;
- il responsabile non risulti in grado di risarcire la totalità dei danni e/o delle lesioni causati.

TESTO MODIFICATO

Articolo 9

1. Gli Stati membri prevedono nelle loro legislazioni che l'azione di risarcimento prevista dalla presente direttiva si prescrive entro il termine di tre anni dalla data in cui la persona che intenta l'azione in base all'articolo 4, paragrafo 1, ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno o del deterioramento dell'ambiente.

2. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni degli Stati membri che disciplinano la sospensione o l'interruzione della prescrizione.

Articolo 10

Il diritto di agire in giudizio a norma della presente direttiva si estingue allo scadere di un termine di 30 anni dalla data alla quale il fatto che ha causato il danno o i deterioramenti dell'ambiente si è prodotto a meno che durante questo stesso periodo non sia stato promosso procedimento giudiziario contro il responsabile dei danni.

Articolo 11

1. La responsabilità prevista ai sensi della presente direttiva per il produttore che, nel corso di un'attività commerciale o industriale, produca rifiuti nonché per l'eliminatore è coperta da assicurazione o altra garanzia finanziaria.

2. Il Consiglio determina, su proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 1992:

- norme di diritto comune che disciplinano i casi in cui:
 - i) il responsabile non risulti in grado di risarcire la totalità dei danni e/o dei deterioramenti;
 - ii) il responsabile a norma della presente direttiva non possa essere identificato.

A tal fine la Commissione esaminerà l'opportunità di creare un «Fondo europeo di risarcimento dei danni e dei deterioramenti all'ambiente causati dai rifiuti».

TESTO ORIGINALE

Articolo 12

La presente direttiva non pregiudica:

- a) i diritti che il legittimato ad agire in giudizio può far valere in forza delle vigenti convenzioni internazionali sulla responsabilità civile per il trasporto di merci pericolose;
- b) i diritti stabiliti dalla convenzione internazionale sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi (Londra, 19 novembre 1976).

Articolo 13

La presente direttiva non si applica ai danni o alle lesioni ambientali il cui fatto generatore sia avvenuto prima della data alla quale le disposizioni della presente direttiva sono attuate.

Articolo 14

1. Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Le disposizioni adottate in forza del paragrafo 1 fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

TESTO MODIFICATO

Articolo 12

La presente direttiva non pregiudica i diritti stabiliti dalla convenzione internazionale sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi (Londra, 19 novembre 1976).

Articolo 13

La presente direttiva non si applica ai danni né ai deterioramenti dell'ambiente il cui fatto generatore sia avvenuto prima della data alla quale le disposizioni della presente direttiva sono attuate.

Articolo 14

1. Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Le disposizioni adottate in forza del paragrafo 1 fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.